



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 5389/TRI/DI/B

17 OTT. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Taranto" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Taranto";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3822/QdV/M/DI/B del 27 luglio 2007 con il quale è stato autorizzato con prescrizioni, in via provvisoria, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti dal "Progetto definitivo di bonifica - suolo e sottosuolo - della Raffineria di Taranto", trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 24 novembre 2005, così come integrato dalla documentazione trasmessa con le note inviate da ENI Divisione Refining & Marketing SpA in data 10 febbraio 2006 e 20 luglio 2006;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5196/TRI/DI/B del 31 luglio 2014 con il quale è stato approvato con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica - suolo e sottosuolo - della Raffineria di Taranto", trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 24 novembre 2005, così come integrato dalla documentazione trasmessa con le note inviate da ENI Divisione Refining & Marketing SpA in data 10 febbraio 2006 e 20 luglio 2006;
- Vista la certificazione analitica relativa al sito "Tempa Rossa" ricadente all'interno dell'area oggetto del "Progetto definitivo di bonifica - suolo e sottosuolo - della Raffineria di Taranto", trasmessa da ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto con nota del 30 aprile 2012 con protocollo n. 22807, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13432/TRI/DI del 9 maggio 2012, che ha evidenziato la presenza di ulteriori contaminazioni;
- Vista la "Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo - Raffineria di Taranto - Rev. Ottobre 2012" relativa all'area "Tempa Rossa", trasmessa da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 9 ottobre 2012 con protocollo n. 194, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27380 del 15 ottobre 2012;
- Visto il parere in merito alla "Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e

- sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”, trasmesso da ISPRA con nota del 21 dicembre 2012 con protocollo n. 48910, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 417 del 3 gennaio 2013;
- Visto il parere in merito alla “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”, trasmesso da ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto con nota del 28 dicembre 2012 con protocollo n. 69514, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 316 del 3 gennaio 2013;
- Visto il parere in merito alla “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”, trasmesso da ASL Taranto con nota del 17 aprile 2013 con protocollo n. 2056, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 30497 del 17 aprile 2013;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16 luglio 2013, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4406/TRI/DI/B del 26 luglio 2013, che ha esaminato la “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa” . chiedendo una serie di integrazioni;
- Visto il documento integrativo alla “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”, trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 13 novembre 2013 con protocollo n. 232, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 55206/TRI del 14 novembre 2013;
- Vista la nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmessa in data 20 giugno 2014 con protocollo n. 19907, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17400/TRI del 25 giugno 2014, nella quale si dispone con prescrizioni l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale della “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17 luglio 2014, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5182/TRI/DI/B del 18 luglio 2014, che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni la “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 15 ottobre 2014 con protocollo n. 180586, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27182/TRI del 16 ottobre 2014;
- Considerato che l’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota

del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DECRETA

ART. 1

1. È approvata la “Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012” relativa all’area “Tempa Rossa”, trasmessa da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 9 ottobre 2012 con protocollo n. 194, così come integrata dal documento trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 13 novembre 2013 con protocollo n. 232, a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:
 - a. il progetto esecutivo dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione del parere della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Piano, le modalità e la restituzione dei dati dovranno essere concordati con ARPA Puglia così da consentire alla medesima ARPA di indicare, in tempo utile, eventuali ulteriori misure di mitigazione da adottare.
La Società proponente dovrà inviare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Piano approvato da ARPA Puglia, per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d’opera, post operam). Inoltre dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali misure di mitigazione adottate.
2. Resta salvo l’obbligo di ENI Divisione Refining & Marketing SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all’esame delle Amministrazioni competenti nell’istruttoria del procedimento di approvazione della Variante di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi alla Variante di cui al comma 1 saranno conservati presso l’Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17 luglio 2014.
4. La Variante di cui al comma 1 dovrà essere realizzata nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento della Variante di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Taranto mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nella Variante di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la ENI Divisione Refining & Marketing SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante della Variante di cui all'articolo 1 ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno da trattare rispetto a quelli previsti nella variante di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla ENI Divisione Refining & Marketing SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nella Variante di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di ENI Divisione Refining & Marketing SpA a favore della Regione Puglia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nella "Variante al Progetto definitivo di bonifica suolo e sottosuolo – Raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012" relativa all'area "Tempa Rossa", in € 17.854.000,00 (diciassette milioni e ottocentocinquantaquattromila).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

